



IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

su raccomandazione della Commissione federale delle case da gioco (CFCG) del 4 ottobre 2002

su proposta del DFGP del 25 ottobre 2002

vista la decisione del Consiglio federale del 24 ottobre 2001

considerando il parere del Governo della Repubblica e Cantone Ticino del 27 novembre 2001, nonché il parere del Municipio di Lugano del 20 novembre 2001.

in esecuzione della legge federale del 18 dicembre 1998 sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (LCG, RS 935.52) e delle sue disposizioni esecutive

rilascia alla

Casinò Lugano SA

Via Stauffacher 1

6901 Lugano

una

Concessione di sito e di gestione di tipo A

La presente concessione reca il numero 516-011

1. Oggetto ed elementi di base della concessione

1.1. Diritti e obblighi

Alla Casinò Lugano SA (concessionaria) viene rilasciata una concessione di sito e di gestione di tipo A, valida per un periodo di 20 anni. La concessionaria ha il diritto e l'obbligo di gestire una casa da gioco con concessione di tipo A nel Comune di Lugano. Non sussiste alcun diritto all'eventuale rinnovo della concessione (art. 16 e art. 17 LCG).

La concessione è rilasciata sulla base delle indicazioni fornite dalla concessionaria durante la procedura di concessione a condizione che la concessionaria abbia fornito indicazioni complete e conformi alla verità.

Indipendentemente dagli obblighi espressamente elencati nel presente atto di concessione, la concessionaria è tenuta a rispettare tutte le disposizioni legali. Vanno segnatamente osservate le disposizioni legali seguenti:

- Legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco del 18 dicembre 1988 (LCG; RS 935.52)
- Ordinanza sul gioco d'azzardo e le case da gioco del 23 febbraio 2000 (OCG; RS 935.521)
- Ordinanza del DFGP sui sistemi di sorveglianza e sul gioco d'azzardo del 20 dicembre 2001 (OGAz; RS 935.521.21)
- Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario del 10 ottobre 1997 (LRD; RS 955.0)
- Ordinanza della CFCG sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro del 28 febbraio 2000 (OCFCG-LRD; RS 955.021).

Sono fatti espressamente salvi tutti i cambiamenti futuri riguardanti le disposizioni legali. Qualora questi dovessero avere degli effetti per la concessione, la CFCG procederà al suo aggiornamento.

La concessionaria è tenuta a rispettare le disposizioni legali con coscienza e assoluta imparzialità, nonché a rispettare gli obblighi, le condizioni e gli oneri stabiliti dal presente atto di concessione. Essa deve segnatamente:

- osservare le decisioni, comunicazioni, istruzioni e prescrizioni della CFCG;
- gestire la casa da gioco con la dovuta diligenza, integrità e professionalità nonché con il necessario senso di responsabilità;
- garantire una gestione dei giochi di qualità, in particolare tenendo debitamente conto delle nuove conoscenze relative alla gestione di case da gioco nonché dell'evoluzione tecnica in questo settore e applicandole coerentemente.

La concessionaria deve assicurarsi di adempiere alle condizioni legali della concessione durante tutto il periodo della sua validità, servendosi delle misure appropriate.

Essa deve segnatamente disporre di mezzi finanziari propri sufficienti, garantire la provenienza lecita dei mezzi finanziari utilizzati ed assicurare una redditività sufficiente. La concessionaria, i membri dei suoi organi, i dirigenti, gli aventi diritto economico rispettivamente i loro organi come pure i soci in affari più importanti e i loro organi, devono godere di buona reputazione. La concessionaria deve salvaguardare la propria

indipendenza e garantire la trasparenza delle sue strutture, dei suoi rapporti commerciali e della sua gestione d'affari. Deve prevenire la dipendenza dal gioco e combattere il riciclaggio di denaro con misure adeguate.

1.2. Comunicazione delle modifiche

La concessionaria è tenuta a comunicare alla CFCG, immediatamente, integralmente e di propria iniziativa, tutte le modifiche delle condizioni per il rilascio della concessione (art. 18 LCG, art. 18 OCG).

Le seguenti modifiche richiedono previa autorizzazione della CFCG:

- Elezione di nuovi organi;
- Avvicinamenti nell'organico dirigenziale (persone con diritto di firma);
- Modifiche degli statuti e del regolamento;
- Cambiamento degli azionisti della concessionaria (aventi diritto economico del primo livello), nel caso sia interessato almeno il 5% del capitale o del diritto di voto;
- Modifiche riguardanti uno dei soci in affari importanti elencati nell'allegato III;
- Cambiamento dell'ufficio di revisione o del revisore responsabile;
- Mutamenti dell'offerta di gioco.

Le seguenti modifiche devono essere annunciate alla CFCG, che verifica se le condizioni per l'assegnazione della concessione sono ancora rispettate. La CFCG può se necessario vietare in particolare le seguenti modifiche:

- Cambiamenti nelle partecipazioni e rapporti commerciali elencati negli allegati I e III;
- Assunzione di personale;
- Modifiche concernenti gli aventi diritto economico degli altri livelli, nel caso sia interessato almeno il 5% del capitale o del diritto di voto;
- Modifiche nei contratti tra la concessionaria, gli aventi diritto economico e i soci in affari importanti;
- L'apporto di capitale di terzi;
- Modifiche nei patti di azionariato;
- Cambiamenti nell'ambito del concetto di sicurezza, della concezione sociale o delle misure di lotta contro il riciclaggio di denaro;
- Mutamenti riguardanti le strutture organizzative e le procedure interne (QM-Management);
- Modifiche dell'offerta accessoria.

Alfine di assicurare il rispetto delle norme legali, la CFCG può ordinare nuovi oneri e condizioni.

1.3. Obblighi d'informazione

La concessionaria deve fornire di propria iniziativa e periodicamente alla CFCG i seguenti documenti (obbligo periodico di fornire informazioni):

- i conteggi mensili e trimestrali, la dichiarazione trimestrale e il conteggio annuale (dichiarazione) sul prodotto lordo dei giochi ottenuto dai singoli giochi, secondo le direttive della CFCG;

- il conto annuale verificato e allestito secondo le norme IAS (International Accounting Standards) (art. 70 ff. OCG), il rapporto di revisione allestito seguendo le direttive della CFCG (art. 73 OCG) e il conto annuale statutario verificato, entro il 30 aprile dell'anno seguente;
- la chiusura intermedia al 30 giugno, da inviare entro il 30 settembre dell'anno corrente;
- i conti annuali verificati degli aventi diritto economico elencati nell'allegato I cifra 8.8;
- il registro delle azioni della concessionaria al 31 dicembre, da trasmettere entro il 31 gennaio dell'anno seguente;
- un rapporto sulla realizzazione della concezione sociale, da inoltrare entro il 30 aprile dell'anno seguente;
- un rapporto da lei preparato, sulla concretizzazione delle norme di lotta contro il riciclaggio del denaro, da inviare entro il 30 aprile dell'anno seguente;
- I rapporti sulle misure di istruzione e aggiornamento del personale della casa da gioco, da trasmettere entro il 30 aprile dell'anno seguente.

La concessionaria deve trasmettere alla CFCG di propria iniziativa le seguenti informazioni e tenerle aggiornate (obbligo puntuale di fornire informazioni):

- un danneggiamento importante della buona reputazione degli organi o dei collaboratori della concessionaria;
- gli orari di esercizio e di apertura della casa da gioco, come pure dei giochi da tavolo e degli apparecchi automatici;
- i rapporti sull'esito di verifiche del sistema di gestione della qualità (QM-Audits e QM-Reaudits);
- i rapporti sull'esito di eventuali verifiche straordinarie.

2. Condizioni e oneri

2.1. Acquisizione di partecipazioni

I mezzi finanziari necessari all'acquisizione di una partecipazione alla concessionaria non possono derivare, qualsiasi sia il livello di partecipazione, da una donazione o un prestito, effettuata/o da una persona avente diritto economico o da un socio in affari importante della casa da gioco.

Se viene acquisita una partecipazione alla concessionaria, nel rispetto di quanto puntualizzato dal precedente punto 1.2, l'acquirente dovrà provare di soddisfare le condizioni cui sottostanno gli aventi diritto economico, segnatamente disporre di sufficienti mezzi propri e godere di una buona reputazione.

La CFCG verifica se le norme legali concernenti gli aventi diritto economico sono rispettate e decide sul seguito della procedura.

2.2. Norme riguardanti il capitale proprio

Il capitale proprio della concessionaria ai sensi dell'art. 663a cpv. 3 CO deve rappresentare, per tutta la durata della concessione, almeno il 30% della somma di bilancio oppure il 20% del prodotto lordo dei giochi. Ai fini di stabilire il rispetto di questa regola ci si baserà sul valore più grande fra questi due. Indipendentemente da queste quote, il capitale proprio minimo della concessionaria dovrà ammontare, durante tutta la durata della concessione, a 4 milioni di franchi sotto forma di capitale azionario interamente liberato.

La CFCG può prescrivere una quota di capitale proprio maggiore, tenuto conto della situazione generale ed in particolare della composizione degli attivi e dei passivi, come pure dei rischi d'esercizio.

La concessione di prestiti, crediti o qualsiasi altra messa a disposizione di denaro, da parte della concessionaria a favore di aventi il diritto economico o di persone a loro vicine, sono vietate.

2.3. Soci in affari importanti / partner per il trasferimento di "know-how"

I contratti con i soci in affari importanti (per esempio i fornitori di servizi o di attrezzature per case da gioco e apparecchi automatici da gioco) devono essere strutturati in modo conforme alle leggi di mercato. I soci in affari non devono poter esercitare un'influenza diretta o indiretta sugli organi, la direzione e l'esercizio della concessionaria. Il compenso per le prestazioni fornite dal socio in affari alla concessionaria, non deve né consistere in una partecipazione all'utile, né essere in qualche maniera dipendente dal prodotto lordo dei giochi o essere in altro modo legato alle cifre d'affari. In casi fondati, la CFCG può autorizzare un compenso calcolato sul prodotto lordo dei giochi o sulle cifre d'affari, purché sia di piccola entità. I soci in affari importanti sono elencati nell'allegato numero III.

2.4. Organi e collaboratori

Gli organi ed i collaboratori della concessionaria devono godere di una buona reputazione. Essi non devono svolgere attività in conflitto con gli interessi della concessionaria o per altre ragioni incompatibili con la loro funzione nell'ambito dell'esercizio della casa da gioco. Non devono segnatamente avere partecipazioni o svolgere un'attività presso ditte fornitrici o ditte di manutenzione e consulenza, qualora esse intrattengano rapporti con la concessionaria.

2.5. Fornitori di servizi e di apparecchiature

I fornitori di servizi ed i fornitori di apparecchiature, impianti e installazioni con rilevanza specifica per l'esercizio della concessionaria, non devono esercitare un influsso determinante diretto o indiretto sulla concessionaria, né tramite una quota determinante di partecipazione né in altro modo.

In questo ambito viene considerata determinante una partecipazione pari almeno al 20% dei diritti di voto o del capitale della concessionaria. Rilevante a questi fini sarà la visione consolidata della situazione. In situazioni particolari l'incompatibilità può verificarsi anche per valori inferiori al limite fissato sopra.

2.6. Outsourcing

Tutte le attività che costituiscono il cuore della gestione di una casa da gioco, devono essere svolte dai collaboratori della concessionaria, ossia da persone responsabili verso la concessionaria come dipendenti e non come mandatari. L'"outsourcing" è di conseguenza possibile solo per le attività che non costituiscono il cuore della gestione della casa da gioco. Le attività elencate nell'allegato numero IV, vengono espletate da terzi su incarico della concessionaria. La concessionaria rimane responsabile per il rispetto degli obblighi fissati dalla legge.

2.7. Inizio dell'esercizio

I giochi da tavolo, gli apparecchi automatici da gioco, il sistema di jackpot come pure il sistema elettronico di conteggio e di controllo (SECC), possono essere messi in esercizio dalla concessionaria solo qualora essi siano conformi alle esigenze tecniche di gioco, sia stata ottenuta la relativa dichiarazione di conformità ai sensi dell'articolo 63 OCG e la CFCG abbia rilasciato l'autorizzazione a iniziare l'esercizio (art. 17 OCG).

Alla dichiarazione di conformità devono essere allegati i seguenti documenti:

- la conferma, il risultato e il rapporto d'esame ai sensi dell'articolo 56 capoverso 6 OGaz, emessi da un organismo di valutazione della conformità giusta l'articolo 56 capoversi 3 e 4 OGaz;
- la documentazione tecnica ai sensi degli articoli 54 e 55 OGaz;
- il risultato dell'esame dell'insieme di tutte le apparecchiature e sistemi.

Contemporaneamente, la concessionaria deve inviare la documentazione relativa al sistema di videosorveglianza come previsto dall'articolo 54 capoverso 1 OGaz.

3. Ulteriori disposizioni

3.1. Termine per l'inizio dell'esercizio

Il termine per l'inizio dell'esercizio è di sei mesi a partire dall'assegnazione della concessione.

3.2. Revoca, limitazione, sospensione

La revoca, la sospensione o la limitazione, purché giustificati, avvengono senza il versamento di un indennizzo.

La CFCG può revocare, limitare o sospendere la concessione anche senza colpa da parte della concessionaria, in particolare quando i documenti necessari concernenti una modifica nei rapporti di partecipazione diretti o indiretti, non sono stati trasmessi oppure sono stati inviati solo in modo incompleto, o quando è stato provato che gli aventi il diritto economico non hanno rispettato le condizioni legali.

3.3. Rapporto di revisione

La concessionaria è tenuta a consegnare annualmente un rapporto di revisione redatto secondo i criteri della CFCG, come prescritto dall'articolo 73 OCG. Affinché la CFCG riconosca questo rapporto, esso dovrà essere allestito da un ufficio di revisione, rispettivamente un revisore responsabile che soddisfi i criteri della CFCG.

3.4. Concezione sociale

La concezione sociale della concessionaria deve comprendere, da una parte delle misure preventive, come informazioni sui rischi del gioco, indirizzi di gruppi di autoaiuto e questionari di autovalutazione e dall'altra un catalogo di misure per il riconoscimento precoce dei giocatori a rischio di dipendenza dal gioco, di criteri per la valutazione del grado di gravità della dipendenza e tecniche di comunicazione da utilizzare, conformemente alle esigenze della CFCG, nei rapporti coi giocatori a rischio.

4. Emolumento

Per il rilascio della concessione è richiesto un emolumento unico di fr. 30'000.--. L'emolumento è esigibile trenta giorni dopo la ricezione della concessione.

5. Allegati

Gli allegati I-VI (informazioni sulla concessionaria, informazioni sulla gestione del gioco, soci in affari importanti, outsourcing, organigramma strutturale e organigramma interno) sono parte integrante della concessione.

La CFCG è autorizzata a modificare e completare gli allegati in ogni momento.

6. Rimedi giuridici

Questa decisione non è impugnabile (art. 16 cpv. 1 LCG).

7. Pubblicazione

La concessione viene pubblicata senza i suoi allegati nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino. Le attuali versioni degli allegati II (informazioni sulla gestione del gioco) e V (organigramma strutturale) saranno pubblicati adeguatamente dalla CFCG. Fatti salvi gli interessi al mantenimento del segreto d'affari o alla protezione della personalità, la CFCG può pubblicare ulteriori informazioni.

3003 Berna, 11 novembre 2002

In nome del Consiglio federale svizzero
Il Presidente della Confederazione

Kaspar Villiger

La Cancelliera della Confederazione

Annemarie Huber-Hotz